

**UN'OPINABILE ABOLITIO CRIMINIS IN TEMA DI
GUIDA SENZA PATENTE
(*)**

Marco Rossi

PREMESSA

Il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza qui annotata ⁽¹⁾, ha revocato ai sensi dell'art. 673 c.p.p. una propria precedente sentenza di condanna per il reato di guida senza patente, punito dall'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992.

Non ci sarebbe nulla da osservare visto l'art. 1 d.lgs. n. 8/2016² che ha

(*) Il presente contributo è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Comitato Scientifico.

¹ L'ordinanza del Tribunale di Rimini in data 31 maggio 2016 è pubblicata sul n. 2/2016 della Rivista ed è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.ilforomalatestiano.it/wp-content/uploads/2016/10/giurisprudenza.pdf>

² Con i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 è stata data esecuzione all'art. 2 l. 28 aprile 2014, n. 67, che ha conferito delega al Governo per la "Riforma della disciplina sanzionatoria" di reati; nel comma 2 e nel comma 3, lett. b), dell'art. 2 della legge delega sono contenuti i criteri e i principi direttivi per la trasformazione di reati in illeciti amministrativi, mentre le restanti disposizioni del comma 3 contengono criteri e principi direttivi per l'abrogazione di alcuni reati, con contestuale previsione, per i fatti

depenalizzato tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda nonché le fattispecie, come quella in esame, che, nell'ipotesi aggravata, sono punite con la pena detentiva (sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria), se non fosse che il Giudice ritiene di "nessun pregio" la sussistenza di ben tre decreti penali di

corrispondenti, di sanzioni pecuniarie civili aggiuntive rispetto al risarcimento del danno. La volontà del legislatore è quella di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione penale, in un'ottica di *extrema ratio* della pena. Per uno sguardo d'insieme, si veda, GATTA, *Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica*, in *penalecontemporaneo.it*, 25 gennaio 2016; DE LUCA, STENTELLA, *Depenalizzazione: riflessioni e perplessità sugli effetti deflattivi (D.Lgs. nn. 7 e 8 del 2016)*, in *Il Merito*, 23 giugno 2016; SCODNIK, PASTORE, *Tutte le abrogazioni introdotte con i decreti nn. 7 e 8 del 2016*, *ivi*, 8 febbraio 2016; MORAMARCO, *Depenalizzazione, la ricerca affannosa del catalogo dei reati*, in *Guida dir.*, 2016, f. 2, p. 14; LESCE, *Dal 6 febbraio: depenalizzazione dei "reati/lavoro"*, in *Diritto24*, 9 febbraio 2016.

condanna per il reato di guida senza patente emessi a carico del condannato nel biennio precedente alla data di commissione del fatto oggetto della sentenza revocata.

Il Giudice non ignora affatto che con il d.lgs. n. 8/2016 è stato depenalizzato il reato previsto dall'art. 116 comma 15 d.lgs. n. 285/1992, limitatamente al caso in cui il fatto non costituisca reiterazione di una precedente violazione dello stesso tipo, conservando in tale ultima ipotesi carattere penale, come esplicitamente indicato dal penultimo periodo della disposizione in esame secondo cui "nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno".

Tuttavia, perviene alla revoca della sentenza attraverso una lettura inedita, e per certi aspetti bizzarra, dell'art. 5 d.lgs. n. 8/2016 secondo cui quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipotesi aggravate sulla recidiva, che, come in questo caso, restano escluse dalla depenalizzazione perché comminano pene detentive, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato³.

In sintesi: la reiterazione opererebbe esclusivamente con riferimento agli illeciti depenalizzati e non trova applicazione in caso di precedenti condanne per il reato di guida senza

patente come, invece, era previsto dalla previgente formulazione dell'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992.

Siccome nel caso di specie vi sono tre precedenti condanne nel biennio per il reato di guida senza patente, ma nessuna sanzione amministrativa per guida senza patente quale illecito depenalizzato, stante anche il disposto dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 8/2016 che pone il limite del giudicato alla retroattività dell'applicabilità dell'illecito depenalizzato⁴, secondo il Tribunale di Rimini la fattispecie concreta rientrerebbe a pieno titolo fra quelle depenalizzate, pertanto la sentenza di condanna sarebbe meritevole di revoca da parte del Giudice dell'esecuzione *ex art. 673 c.p.p.*

L'INSOSTENIBILE LETTURA DEL GIUDICE RIMINESE

L'interpretazione secondo cui risultano depenalizzate anche le ipotesi di guida senza patente precedute nel biennio da condanne per il medesimo reato non appare sostenibile. L'esistenza di un precedente nel biennio per tale reato, oggetto di una sentenza di condanna passata in giudicato, osta alla declaratoria di proscioglimento perché il fatto non è più previsto come reato e, quindi, alla revoca della sentenza di

³ Il Tribunale di Rimini richiama anche la Circolare del Ministero degli Interni del 5 febbraio 2016, prot. n. 300/A/852/16/109/33/1, secondo cui la reiterazione opera esclusivamente con riferimento agli illeciti depenalizzati e, quindi, non trova applicazione in caso di precedenti condanne per il reato di guida senza patente come previsto dalla previgente formulazione dell'art. 116, comma 15, C.d.S.

⁴ L'art. 8 d.lgs. n. 8/2016 ha la funzione di derogare al principio di irretroattività di cui all'art. 1 l. 689/1981 prevedendo, cioè, che le disposizioni come quella in esame (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto penale irrevocabili.

condanna da parte del Giudice dell'esecuzione.

Innanzitutto, lo afferma chiaramente la lettera dell'art. 1 d.lgs. n. 8/2016, che ha limitato la depenalizzazione alle fattispecie punite con pena pecuniaria anche se nella versione aggravata è prevista la pena detentiva, sola congiunta o alternativa a quella pecuniaria. Tale norma va letta unitamente a quella contenuta nel comma 2 della medesima disposizione, che ha trasformato in autonome fattispecie di reato quelle che precedentemente erano ipotesi aggravate a cui appunto si applicava la pena detentiva, sola alternativa o congiunta a quella pecuniaria⁵.

Ne consegue che l'ipotesi aggravata prevista dall'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992 secondo cui in caso di recidiva nel biennio del reato di guida senza patente si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno, è da considerarsi ora fattispecie autonoma di reato⁶, esclusa dall'intervento di depenalizzazione⁷.

⁵ Secondo Cass., Sez. IV, 5 agosto 2016, n. 34488, *inedita*, «in forza di tale disposizione, diversamente da quanto finora disposto in analoghi interventi di depenalizzazione (cfr., per esempio, l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 32, comma 2), la circostanza che un reato che, nelle ipotesi aggravate, sia punito con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, non osta ora alla depenalizzazione, prevedendosi appunto che, in tale evenienza, le ipotesi aggravate, non più ostative alla depenalizzazione dell'ipotesi base, costituiscono fattispecie autonome di reato».

⁶ «La trasformazione in fattispecie autonome risponde alla evidente necessità di eliminare ogni incertezza sulla sorte delle fattispecie aggravate, potendo altrimenti ritenersene – con gravi ed intollerabili conseguenze sul piano della certezza del diritto – sia la caducazione per effetto del venir meno dell'illecito penale di base, sia, all'opposto, la loro sopravvivenza, in tal caso

La tesi del giudice riminese amplia indebitamente e oltre la volontà del legislatore le ipotesi divenute penalmente irrilevanti, nel discutibile convincimento che non essendovi alcuna reiterazione dell'illecito depenalizzato, bensì recidiva in senso classico ossia reiterazione di fatti penalmente rilevanti⁸, ben possa

facendo dipendere il confine fra illecito amministrativo e reato dall'esito del giudizio di bilanciamento; un giudizio che, invece, d'ora in avanti non è più suscettibile, in caso di riconosciuta presenza e prevalenza delle attenuanti, di ricondurre la risposta punitiva sul piano della mera sanzione pecuniaria»: Relazione Ufficio del Massimario n. III/01//16 del 2 febbraio 2016, in *cortedicassazione.it*.

⁷ Nello stesso senso, Cass., Sez. VI, 18 maggio 2016, n. 20692, *inedita*, secondo cui l'art. 116, comma 15, seconda parte, d.lgs. n. 285/1992, «sanzionando la guida senza patente, nel secondo periodo prevede che nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica, in aggiunta alla pena pecuniaria, la pena dell'arresto fino ad un anno. Tale ipotesi, quindi, è ai sensi del Decreto legislativo n. 8 del 2016, articolo 1, comma 2, esclusa dalla depenalizzazione». Affermano che l'ipotesi in esame è esclusa dall'intervento di depenalizzazione, Cass., Sez. IV, 18 maggio 2016, n. 20692, cit., Id., Sez. VI, 21 novembre 2016, n. 49235, Buonanti, *inedita*; Id., 1° dicembre 2016, n. 51357, Di Rocco, *inedita*.

⁸ La giurisprudenza ha chiarito che il "biennio" che rileva decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato precedente a quello per cui si procede e non dalla data di commissione del fatto precedente, sul rilievo che «solo dalla detta data può aversi per conclamata l'affermazione di penale responsabilità del soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, col rischio di dar luogo a decisioni che *ex post* potrebbero rivelarsi ingiuste», così Cass., Sez. IV, 5 marzo 2013, n. 25988, Pavanello, in *C.E.D. Cass.*, n. 257186, in senso conforme, Id., 16 luglio 2014, n. 35280, *inedita*, Id., 30 aprile 2014, n. 40617, Mauro, in *C.E.D. Cass.*, n. 260304; Id., 6 dicembre 2013, n. 2386, Russo, *ivi*, n. 258181; Id., 15 febbraio 2013, n. 18184, Borella, *ivi*, n. 255821; Id., 7 febbraio 2013, n. 15913, Pizzamei,

operare la depenalizzazione attraverso l'art. 5 d.lgs. n. 8/2016.

Tale lettura non sembra condivisibile.

L'art. 5 d.lgs. n. 8/2016 ha lo scopo di consentire l'operatività, dopo l'intervento di depenalizzazione, della fattispecie di guida senza patente ancora penalmente rilevante, integrando la disposizione contravvenzionale⁹. Senza di esso, non si sarebbe più potuta configurare la fattispecie, ora autonoma, fondata sulla recidiva giacché tale nozione non comprende la reiterazione dell'illecito depenalizzato, bensì esclusivamente la commissione di un nuovo reato dopo il passaggio in giudicato di una precedente sentenza di condanna¹⁰. Più

ivi, n. 255020; *Id.*, 17 ottobre 2012, n. 48276, Gardelli, *ivi*, n. 253923.

⁹ Così anche GULLO, *La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi paradigmi. Un'analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016*, in *lalegislazionepenale.eu*, 29 luglio 2016, p. 33.

¹⁰ Secondo la Relazione Ufficio del Massimario n. III/01//2016, cit., «l'assenza di una norma di raccordo avrebbe comportato incertezze, potendosi ragionevolmente ritenere che la fattispecie aggravata decada per effetto del venir meno dell'elemento costitutivo, rappresentato appunto dalla "recidiva" in senso tecnico penalistico, ossia per l'assenza di un illecito penale accertato e ascrivibile all'autore della nuova infrazione». Ad esempio, nel passato, in materia di contrabbando, Cass, Sez. III, 30 marzo 1994, n. 7582, Cola, in *C.E.D. Cass.*, n. 198407 aveva affermato che «devono ritenersi depenalizzati ai sensi dell'art. 39 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562, i delitti di contrabbando puniti con la sola multa, nonostante sia per essi prevista, nelle ipotesi aggravate (art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), anche la pena detentiva; né osta alla (subentrata) previsione del fatto come illecito amministrativo la circostanza che sia stata eventualmente contestata all'imputato la speciale recidiva di cui all'art. 296 del suddetto D.P.R., che aggrava la sanzione con la previsione della reclusione congiunta alla multa, in quanto, attesa la generale depenalizzazione dei delitti

precisamente, se la fattispecie base non è più reato, mai si potrebbe configurare la fattispecie aggravata fondata sulla recidiva intesa in senso tecnico-penalistico. Ecco quindi che il legislatore ha posto rimedio a tale situazione attraverso la disposizione dell'art. 5, che pertanto non è sicuramente applicabile ai fatti per i quali non può parlarsi di illecito "depenalizzato", ossia a quelli commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 e passati in giudicato.

Il nuovo reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza ad episodi non più aventi rilievo penale, i quali devono essere stati accertati dall'autorità amministrativa con provvedimento esecutivo¹¹.

predetti, tale recidiva non è più configurabile, né nell'ipotesi di recidiva semplice (comma primo) né in quella di recidiva reiterata (comma secondo), entrambe collegate alla commissione "di un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa", vale a dire ad un fatto che ora non è più previsto come reato».

¹¹ Per determinare quando sia configurabile la reiterazione delle condotte-base amministrative, da cui dipende l'integrazione della condotta avente ancora rilievo penale, occorre far riferimento all'art. 8-bis l. 24 novembre 1981, n. 689, stante il rinvio generale contenuto nell'art. 6 d.lgs. n. 8/2016 alle disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle sezioni I e II di tale legge, rilevanti per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto stesso.

Tale norma prevede che «salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione».

Tali violazioni possono essere accertate anche con un unico provvedimento esecutivo e ai sensi dell'art. 8-bis, comma 2, citato costituiscono

Ne consegue che, ai fini della qualificazione dell'illecito costituito dalla guida di veicolo senza patente, commesso anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio antecedente al fatto, il definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie¹².

Che l'interpretazione fornita dal Giudice di Rimini non sia accoglibile lo dimostra anche l'esito cui condurrebbe sotto il profilo operativo. Una reiterazione di guida senza patente avvenuta successivamente all'entrata in

violazione della medesima indole le violazioni della medesima disposizione e le violazioni di disposizioni diverse che per la natura dei fatti che li costituiscono o per la modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

Sempre nella medesima disposizione è peraltro previsto che la reiterazione non opera se le violazioni successive alla prima sono commesse in tempi ravvicinati e sono riconducibili ad una programmazione unitaria.

Pertanto, si deve ritenere che sussista nel senso sopra indicato "recidiva" nell'illecito amministrativo quando venga commessa nell'arco temporale del quinquennio (o nel biennio per la fattispecie oggetto d'esame) un'altra violazione della stessa indole rispetto a quella precedentemente accertata con provvedimento esecutivo, violazione che non sia collegata alla precedente da programmazione unitaria.

All'atto di applicazione della sanzione amministrativa divenuto definitivo per assenza di impugnazione o non più impugnabile, si ritiene possa essere parificata l'ordinanza ingiunzione prevista dall'art. 18 l. n. 689/1981, provvedimento che ai sensi del comma 7 costituisce titolo esecutivo, dal momento che l'art. 8-bis l. n. 689/1981 fa riferimento genericamente a un provvedimento esecutivo di accertamento della violazione quale è, appunto, una ordinanza ingiunzione non opposta.

¹² Così, Cass., Sez. IV, 17 novembre 2016, n. 48779, *inedita*; nonché TREGLIA, *In tema di depenalizzazione (d. lgs. 8/2016) e recidiva*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2016, 12.

vigore del d.lgs. n. 8/2016, configurerebbe alternativamente la fattispecie base, quindi un illecito amministrativo, o la fattispecie aggravata, ora autonoma, e quindi un illecito penale a seconda che, rispettivamente, il procedimento per la precedente guida senza patente sia stato definito con sentenza di condanna passata in giudicato o concluso con assoluzione perché il fatto non costituisce più reato con trasmissione degli atti all'autorità amministrativa¹³, in quanto ancora pendente al momento dell'entrata in vigore dell'intervento di depenalizzazione¹⁴. Nel primo caso non potremmo parlare di reiterazione dell'illecito depenalizzato, quindi seguendo l'interpretazione del Tribunale di Rimini, non sarebbe integrata la fattispecie di "recidiva" rilevante ai sensi del nuovo art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992. Nel secondo caso, invece, ci sarebbe reiterazione dell'illecito depenalizzato e quindi l'episodio di guida senza patente assumerebbe rilievo penale. Ne conseguirebbe che situazioni identiche verrebbero trattate diversamente in modo del tutto irragionevole¹⁵. Inoltre,

¹³ A cui spetta l'applicazione della sanzione amministrativa, stante il disposto dell'art. 8 d.lgs. n. 8/2016.

¹⁴ Ma comunque definito con provvedimento esecutivo amministrativo prima della commissione della successiva guida senza patente.

¹⁵ Ritiene integrato il requisito della reiterazione anche nell'ipotesi di passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per reato successivamente depenalizzato, stante la sostanziale omogeneità della situazione quanto al rilievo della reiterazione della condotta illecita, anche *Linee guida Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio in tema di applicazione dei Decreti legislativi 15 gennaio 2016, n. 7 e 15 gennaio 2016, n. 8*, 18 febbraio 2016, p. 20, in *penalecontemporaneo.it*;

sempre accedendo all'interpretazione qui criticata, si arriverebbe al paradosso che il decreto legislativo avrebbe depenalizzato ogni condotta di guida senza patente commessa prima del 6 febbraio 2016, data in cui le disposizioni di depenalizzazione sono entrate in vigore, comprese tutte quelle aggravate, e contestualmente introdotto una nuova fattispecie penale di guida senza patente in caso di reiterazione dell'illecito amministrativo nel biennio.

CONSIDERAZIONI PROCESSUALI

Dal punto di vista processuale, ben diverso doveva essere l'esito della richiesta avanzata dal pubblico ministero nel caso oggetto di queste osservazioni, infatti il Giudice dell'esecuzione avrebbe potuto dichiararne l'inammissibilità¹⁶ ex art.

nonché, *Linee guida Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, per l'applicazione dei decreti legislativi 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili) e n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione)*, 4 febbraio 2016, p. 16, in *penalecontemporaneo.it*.

¹⁶ In termini generali, si afferma che effetto dell'inammissibilità è la preclusione all'esame del merito, cfr., DANTE, *Sulla inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi manifestamente infondati*, in *Giust. Pen.*, 1960, III, 309; DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale*, Milano, 1938, 51; GAITO, *In tema di confini tra inammissibilità e rigetto del ricorso per cassazione*, in *Giur. It.*, 1996, II, 129; CAPUTO, *op. cit.*, 153; DE PRIAMO, voce "Inammissibilità", in *Digesto Pen.*, VI, Torino, 1992, 299; FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008, 174; GHIARA, voce "Inammissibilità", (Diritto processuale penale), in *Noviss. Dig. It.*, VIII, Torino, 1962, 482; GALANTINI, voce "Vizi degli atti processuali penali", in *Digesto Pen.*, XV, Torino, 1999, 344; LASZLOCZKY, *L'inammissibilità per difetto d'interesse quale causa di sanatoria del provvedimento*

666, comma 2, c.p.p. in quanto manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.

Infatti, oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti formali, l'esame preliminare è volto a controllare se la richiesta è proposta per uno dei casi consentiti dalla legge e se prospetta elementi idonei ad ottenere la decisione auspicata.

Evidente è la *ratio* di questo segmento procedimentale, diretto, cioè, ad escludere richieste meramente pretestuose, ripetitive di precedenti istanze o palesemente infondate; ad avviso di chi scrive, in questo caso il Giudice avrebbe potuto addirittura dichiarare l'inammissibilità *de plano*¹⁷ poiché tale decisione non richiedeva alcuna valutazione discrezionale¹⁸, difettando *ictu oculi* i requisiti posti direttamente dalla legge. Infatti, la verifica dell'ammissibilità è da effettuarsi interamente all'interno dell'affresco disegnato dalla richiesta

impugnato?, in *Giur. It.*, 1997, II, 339. Si veda anche PANNAIN, *Le sanzioni degli atti processuali penali*, Napoli, 1933, 166, secondo cui la legge disegna «zone di azione obbligatorie, entro le quali, la validità ed efficacia degli atti compiuti è subordinata al rispetto di modi, forme, termini, ecc., tassativi ed inderogabili». Parla di natura pregiudiziale della declaratoria di inammissibilità: RAMAJOLI, *Le impugnazioni penali: appello, cassazione, revisione*, Cedam, 1994, 72.

¹⁷ Il procedimento *de plano* è ammesso «soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l'inesistenza dei presupposti minimi di legge»: Cass., Sez. I, 18 giugno 2015, n. 25879, *inedita*.

¹⁸ Così, Cass., Sez. I, 23 febbraio 2016, n. 7171, *inedita*, Id., 18 aprile 2013, n. 35045, Giuffrida, in *C.E.D. Cass.*, n. 257017; Id., 10 gennaio 2013, n. 6558, Piccinno, *ivi*, n. 254887; Id., 4 dicembre 2001, n. 5265, Cari, *ivi*, n. 220687; Id., 13 gennaio 2000, n. 277, Angemi, *ivi*, n. 215368; Id., 30 ottobre 1996, n. 5642, Villa, *ivi*, n. 206445.

introduttiva, quindi non si pretende dal giudice un esame in senso verticale, nel merito, essendo questo rimesso alla fase a contraddittorio camerale pieno¹⁹. Orbene, la richiesta di revoca per *abolitio criminis* di una sentenza di condanna necessita come requisito indispensabile che il reato rientri fra quelli previsti dall'intervento di depenalizzazione, il cui accertamento non richiede alcun vaglio di merito della richiesta.

Al contrario, nel caso in esame, qualora una parte legittimata ne avesse fatto istanza, il Giudice avrebbe dovuto sicuramente accogliere la domanda di revoca del primo decreto penale di condanna per guida senza patente commesso dal condannato, trattandosi di fattispecie base che quindi rientra fra le ipotesi oggetto di depenalizzazione *ex art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 8/2016*.

¹⁹ «La *ratio* del provvedimento *de plano*, in assenza di contraddittorio, consiste proprio nella rilevabilità *ictu oculi* di ragioni che rivelino alla semplice prospettazione, senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza»: Cass., Sez. I, 23 febbraio 2016, n. 7171, cit.